Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 15 FEBBRAIO 1975:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per la provincia al 31 dicembre 1973 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(9863)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 15 FEBBRAIO 1975:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1974, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1254)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente il riordinamento giuridico dell'Associazionismo territoriale e di fabbrica, sportivo e turistico.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Cavour n. 238, presso il Comitato interassociativo circoli aziendali.

(1220)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **815.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 171 - all'elenco degli insegnamenti della scuola per tecnici di istituti medico-biologici è aggiunto quello di « Igiene » per il 1° anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **816.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 141 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica vengono aggiunti i seguenti:

Astrofisica delle alte energie;
Astrofisica teorica;
Metodi per l'elaborazione dell'informazione;
Elaborazione dell'informazione non numerica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **817.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 188, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia applicata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in microbiologia applicata

Art. 189. — E' istituita presso l'istituto di microbiologia della facoltà di scienze la scuola di specializzazione in microbiologia applicata, che è disciplinata in conformità alle norme generali delle vigenti disposizioni di legge sulle scuole di specializzazione delle Università, alle norme generali dello statuto relative alle scuole di specializzazione dell'Università di Messina ed alle norme del seguente ordinamento.

La scuola ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio della microbiologia e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 190. — Possono essere ammessi alla scuola di specializzazione in microbiologia applicata.

1) i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in medicina veterinaria ed in farmacia che nel piano di studi per il conseguimento della laurea abbiano incluso il corso di microbiologia e superato il relativo esame;
2) i laureati in medicina e chirurgia;
3) i laureati in agraria;
4) i laureati in chimica e chimica industriale.

I laureati in scienze naturali e scienze biologiche, medicina veterinaria, in farmacia, in chimica ed in chimica industriale che non abbiano comprese nel piano di studi la microbiologia frequenteranno un corso integrativo di microbiologia.

Tale corso sarà pratico e teorico ed avrà luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno. La commissione per l'esame di ammissione alla scuola è formata dal direttore della scuola, da un professore di ruolo e da un libero docente che siano nel contempo docenti della scuola.

Art. 191. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione ha la durata di anni tre ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di scienze dell'Università di Messina.

Art. 192. — Il numero degli iscritti al primo anno di corso non può superare il numero di dodici. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per la ammissione, documentino il possesso di titoli comprovanti una speciale preparazione nel campo della microbiologia, potrà essere consentita, su proposta del direttore della scuola, l'iscrizione direttamente al secondo anno di corso.

Art. 193. — La direzione della scuola è affidata ad un professore di microbiologia di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della scuola può nominare un vice-direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

Art. 194. — Il numero degli ammessi non potrà di norma superare il numero assegnato al corso. Sono ammessi in soprannumero i riprovati degli anni precedenti e coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione degli studi.

Art. 195. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabilite nel manifesto annuale.

Art. 196. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Microbiologia generale e tecnica microbiologica;
2) Chimica microbiologica;
3) Statistica applicata alla microbiologia e dosaggio biologico;
4) Genetica dei micro-organismi.

2° *Anno*:

5) Batteriologia speciale;
6) Protozoologia e micologia;
7) Virologia generale;
8) Sierologia.

3° *Anno*:

9) Virologia applicata;
10) Microbiologia del suolo, delle acque e degli alimenti;
11) Microbiologia applicata alla diagnostica delle malattie infettive dell'uomo, degli animali e delle piante;
12) Chimica delle fermentazioni e microbiologia applicata.

Art. 197. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari con conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti dalla scuola.

Art. 198. — Gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed hanno l'obbligo di frequentare per tutta la durata del corso e di ottenere l'attestazione di frequenza per poter essere ammessi a sostenere gli esami.

Art. 199. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti debbono avere superato tutti gli esami. L'esame di diploma consiste in una prova pratica e nella discussione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale su argomenti di microbiologia. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specializzazione in microbiologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 818.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in « Ostetricia e ginecologia » è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta è stabilito in quarantotto (48) per i quattro anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 66

LEGGE 12 febbraio 1975, n. 6.

Norme in tema di liberazione condizionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenza

La liberazione condizionale è chiesta alla corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.

Art. 2.

Procedimento

La corte provvede su parere del giudice di sorveglianza. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

Art. 3.

Minorenni

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, sostituiti alla corte d'appello la sezione della corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni.

Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Art. 4.

Nuova istanza di liberazione condizionale

Se la liberazione condizionale è negata, la istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

Art. 5.

Revoca

La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale è revocata, col procedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

Art. 6.

Norma transitoria

Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

Art. 7.

Efficacia della legge

Le norme della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Art. 8.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Noci.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Noci (Bari), al quale per legge sono assegnati 30 membri, risulto composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta municipale fu eletta in virtù di una intesa tra alcuni raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

Profondi contrasti non tardarono, però, a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale fuzionamento della civica azienda.

In data 20 luglio 1974 il consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dagli assessori.

Con decreto 8 agosto 1974, n. 4762/13.2.Gab., notificato a tutti i consiglieri, il prefetto disponeva, allora, per i giorni 10 e 18 agosto 1974 due successive riunioni del consiglio comunale, in seduta rispettivamente di prima e seconda convocazione, ai fini, fra l'altro, dell'elezione del sindaco e degli assessori effettivi e supplenti.

La riunione del 10 agosto 1974 andava deserta per mancanza del numero legale mentre nella riunione del 18 agosto 1974 il consiglio rinviava ogni decisione in merito alla elezione del sindaco ad altra seduta «a data da destinarsi».

Allo scopo allora di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 13 settembre 1974, numero 5106.13.2.Gab., fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 19 e 25 settembre 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e dall'art. 323 del citato testo unico 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Le disposte riunioni consiliari riuscivano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Noci (Bari) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 novembre 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noci (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Wladimiro Borino.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Ministro: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Noci (Bari) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta dimissionari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 novembre 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noci (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Wladimiro Borino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1975

LEONE

GUI

(1092)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1974.

Determinazione del contingente del personale da utilizzare nell'ufficio del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale è stato approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, con il quale sono state dettate le norme di attuazione del predetto statuto relative al commissario del Governo nella regione;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 631;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1965, con il quale è stato fissato il contingente massimo del personale per il funzionamento dell'ufficio del commissario nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1968, con il quale sono state apportate modifiche ai contingenti del personale sopraindicato ed a quello comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ai contingenti del personale sopraindicato ed a quello comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1965, nel testo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1968, concernente « composizione dell'ufficio del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia e contingente del personale per il funzionamento dell'ufficio stesso », è sostituito dal seguente:

Per il funzionamento dell'ufficio del commissario del Governo è fissato il seguente contingente massimo di personale statale delle carriere direttiva amministrativa, direttiva di ragioneria e di concetto amministrativa od equiparate:

1) *Carriera direttiva amministrativa*:

a) dirigenti superiori-vice prefetti, primi dirigenti-vice prefetti ispettori o qualifiche equiparate anche del ruolo ad esaurimento 6

b) vice prefetti ispettori aggiunti o qualifiche equiparate 5

c) direttori di sezione e consiglieri 6

2) *Carriera direttiva di ragioneria*:

a) dirigenti superiori e primi dirigenti di ragioneria o ispettori generali e direttori di divisione di ragioneria del ruolo ad esaurimento . 3

b) direttori aggiunti di divisione di ragioneria 3

c) direttori di sezione e consiglieri di ragioneria 5

3) *Carriera di concetto amministrativa*:

segretari capi, segretari principali, segretari o qualifiche equiparate 2

Totale . . . 30

Nella prima fase del funzionamento dell'ufficio del commissario del Governo, i posti di cui al punto 2), lettera *a*), possono essere ricoperti con personale della carriera amministrativa di qualifica corrispondente.

Per comprovate, particolari ragioni di servizio, può essere assegnato, in luogo di quello, di cui al precedente comma, personale del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Il contingente massimo del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria verrà fissato con successivo provvedimento.

Fino a quando non verrà emanato il predetto provvedimento, l'ufficio del commissario del Governo si avvale degli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei limiti dei contingenti, di cui al successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1965, nel testo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1968, è sostituito dal seguente:

Per l'esercizio dei particolari poteri di amministrazione attribuiti dall'art. 70 dello Statuto speciale della regione, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il commissario del Governo può avvalersi, inoltre, del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei limiti dei seguenti contingenti massimi:

parametro 307 . . . . n. 2
parametro 300 . . . . » 30
parametro 245 . . . . » 70
parametro 185 . . . . » 135
salariati . . . . » 113

Totale. . . n. 350

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 24

(870)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1975.

Tasse di iscrizione e di voltura e contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1975.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della A.N.C.C. in data 26 giugno 1974 relativa alla determinazione delle tasse di iscrizione e di voltura e

dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1975;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate e vistate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H*, e il prospetto *A*, allegati al presente decreto, relativi alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

TABELLE RELATIVE ALLE TASSE DI ISCRIZIONE E DI VOLTURA ED AI CONTRIBUTI DOVUTI, PER LE PRESTAZIONI DI CARATTERE OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE PER L'ANNO 1975.

TABELLA *A*

Tariffa unica

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto termico denunciato o iscritto d'ufficio.

Si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

TABELLA *B*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (costruzione e riparazione)

Tariffa I

Esame progetti

Per l'esame di progetti relativi alla costruzione od alla riparazione di apparecchi a pressione o di loro elementi o membrature, è dovuto un contributo orario di L. 15.000; detto contributo è maggiorato del 50 % in caso di utilizzazione di terminali collegati ad elaboratori elettronici o di sistemi equivalenti.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'Associazione per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso alla mezz'ora.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni lineari;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Tariffa II

Prove e indagini varie

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente);

Per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

Per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

Per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature, effettuati attraverso l'impiego di metodi estensimetrici;

Per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo,

è dovuto un contributo orario di L. 15.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Associazione presso il laboratorio, l'officina o l'utente, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Associazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, alla mezz'ora.

Nel caso che più tecnici dell'Associazione operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25 % per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievo di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Associazione, il contributo orario di cui sopra è maggiorato del 50 %, limitatamente alle prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior numero di ore di lavoro.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonchè per le verifiche e prove di costruzione (ivi comprese quelle su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonchè quelle per esonero presso i costruttori) eseguite, a richiesta, all'estero; per tali operazioni, nel computo del tempo va in tal caso considerato anche quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni ed inoltre è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

Per il rilascio di copie di certificazioni relative alle prove di cui alla presente tariffa è dovuto un contributo di L. 500 per ciascun foglio. In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Lo stesso contributo di cui al comma precedente è dovuto per stralci di certificazioni, autenticati dal tecnico collaudatore o dal direttore per copia conforme; per gruppi di stralci autenticati superiori ai 10 fogli, detto contributo è ridotto alla metà, a partire dall'11° foglio.

Tariffa III

Verifiche e prove di costruzione e di riparazione

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'Associazione i contributi previsti nella colonna 2 dell'allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate, a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

Per le prove e indagini varie, eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972, sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa II della presente tabella.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed altre membrature o elementi:

per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti.

Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi, ecc.) per sua capacità si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

l'apparecchio sia stato approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo d'impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50%.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un «prototipo», o facenti parte di una «serie di prototipi» (di cui all'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 75% a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Tariffa IV

Verifica per l'esonero presso i costruttori ed i rivenditori

Per l'esecuzione della prova a caldo o di esercizio da effettuarsi presso il costruttore o il rivenditore per l'accertamento della rispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo alle norme vigenti, si applicano i contributi previsti dalla colonna 3 dell'allegato *A*, con una riduzione del 50%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

TABELLA C

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (esercizio)

Tariffa I

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste (1)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilita nella colonna 3 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portato a termine nella stessa giornata; in caso contrario, si applica due volte la presente tariffa.

Ove trattisi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa II della presente tabella.

Tariffa II

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

Nel caso di macchine continue per cartiere, industrie tessili e simili, per i cilindri montati sulla incastellatura di una stessa macchina si applica, sulla presente tariffa, lo sconto del 50%.

Per i recipienti multipli costituiti da una serie di bombole di capacità singola inferiore a 300 litri, si applica, sulla presente tariffa, lo sconto del 50%.

Tariffa III

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	85
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:		
1.1.2.1. bombole:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	385
dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	245
1.1.2.2. bidoni (2):		
per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	225
dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	150
1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente	»	1.700
1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	5.000
1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente	»	10.000
1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	16.600
1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	23.000
1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	35.300
1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	50.600

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione o alla revisione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio	L.	7.500
per ogni serie di prove meccaniche	»	15.000

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore	L.	13.000
per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore	»	26.000
per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore	»	52.000
per un tempo oltre 8 ore	»	78.000
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	104.000

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri	L.	1.900
per capacità oltre 200 fino a 800 litri	»	3.750
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri	»	11.200
per capacità oltre 1.500 litri	»	18.600

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata, verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4°	L.	1.800
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata	»	770

6. Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . L. 4.300

7. Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri:

per certificato singolo	L.	215
per certificati plurimi	»	1.300

Per il rilascio di copie delle certificazioni di cui al presente punto 7. è dovuto un contributo di L. 2.000 per ciascun foglio. In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Tariffa IV

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione a uso, constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni regolamentari.

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto dall'utente il contributo di L. 3.500.

Lo stesso contributo è dovuto per ogni apparecchio oggetto di un sopralluogo a vuoto, quando una qualsiasi verifica, constatazione o accertamento, preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto dell'utente.

Per ogni sopralluogo effettuato per il controllo della situazione apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti, o comunque detentori di apparecchi per la vendita, è dovuto invece il contributo di L. 10.000.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali relative periodiche, perchè volute dal regolamento o richieste dall'utente.

(2) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

TABELLA *D*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (impianti nucleari)

Tariffa unica

Apparecchi facenti parte di impianti nucleari

Per l'esame di progetti relativi ad apparecchi a pressione od apparecchiature destinati a far parte di impianti nucleari è dovuto un contributo orario di L. 40.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'Associazione per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso alla mezz'ora.

Per ogni altra verifica od operazione effettuata, per uno dei titoli contemplati nelle tabelle *B*, *C*, *G* delle presenti tariffe, presso una centrale nucleare è dovuto un contributo orario di L. 40.000

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Associazione presso la centrale, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Associazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, alla mezz'ora.

Nel caso che più tecnici dell'Associazione operino contemporaneamente, l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al terzo capoverso è maggiorato del 25 % per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

TABELLA *E*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA COMBUSTIONE

Tariffa I

Esame progetti

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni, sono dovuti i contributi previsti nella tariffa I, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo.

Tariffa II

Prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico
Visita per cessione

Si applicano i contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

Tariffa III

Quote annue per impianti attivi

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	7.000
oltre 25 fino a 100 t/h	»	14.000
oltre 100 t/h	»	27.600
2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25 000 kW	»	52.800
3. Per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	4.000
oltre 5.000 kW	»	11.400
4. Per ogni gruppo turbo alternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	26.400
5. Per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	5.800
6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	21.000
7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	13.400
8. Per ogni impianto di riscaldamento	»	7.600

Tariffa IV

Indagini fisico-chimiche
Prove di rendimento e di consumo regolamentari

Per le indagini fisico-chimiche e per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico, è dovuto un contributo orario di L. 20.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Associazione presso l'apparecchio o l'impianto, sia per la predisposizione dell'indagine o prova che per l'esecuzione della stessa, compreso anche quello occorrente

al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Associazione. Il relativo totale giornaliero di ore e arrotondato, per eccesso, alla mezz'ora.

Nel caso che più tecnici dell'Associazione operino contemporaneamente, l'arrotondamento di cui al comma precedente e operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25 % per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

E' dovuto, inoltre, il rimborso per eventuali spese di nolo di apparecchiature speciali, sostenute dall'Associazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

TABELLA *F*

PROVENTI PER LE PROVE E VERIFICHE SULLE AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE E AFFINI (1)

Tariffa I

Verifiche presso i costruttori

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale .	L.	11.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . .	»	15.700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . .	»	20.500
oltre 10.000 fino a 15.000 litri . . .	»	28.400
oltre 15.000 litri	»	35.100

Tariffa II

Verifiche presso l'utente

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (prima verifica di revisione, verifica annuale), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale . .	L.	7.300
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	11.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . .	»	15.700
oltre 10.000 fino a 15.000 litri . .	»	23.500
oltre 15.000 litri	»	30.500

Tariffa III

Altre prestazioni

Per ogni altra prestazione effettuata in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 1934 si applica il contributo orario di cui alla tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo e le eventuali prestazioni fornite in ore notturne.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di oli minerali (decreto ministeriale 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno).

TABELLA *G*

PROVENTI PER ATTIVITÀ SPECIALI FACOLTATIVE E VARIE

Tariffa unica

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

Per l'esame di progetti, si applica la tariffa I, tabella *B*, maggiorata del 50%, con le stesse modalità circa il computo del tempo ed il tipo dei progetti.

Per le indagini fisico-chimiche, prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie;

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo;

Per le verifiche, prove e servizi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966 e relativi regolamenti di applicazione, che richiedano uno speciale sopralluogo;

Per gli accertamenti sull'applicazione della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 e relativi regolamenti di applicazione, che richiedano uno speciale sopralluogo;

Per omologazione di prototipi di apparecchiature o impianti;

Per ogni altra verifica o prova richiesta, di tipo regolamentare;

Per ogni altro servizio o prestazione speciale non previsti dalle presenti tariffe;

si applica il contributo orario di cui alla tariffa II, tabella *B*, maggiorato del 50%, con le stesse modalità circa il computo del tempo e le eventuali prestazioni fornite in ore notturne.

Per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 7 del 2 febbraio 1973, è dovuto un contributo unico di L. 4.000.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

TABELLA *H*

OPERAZIONI E PROVE DEI LABORATORI TECNOLOGICI E DEI LABORATORI CHIMICI

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

Per altre operazioni e prove non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

Per operazioni e prove che comportino sopralluoghi presso l'utente, sono inoltre dovuti i contributi previsti nel primo e quarto comma della tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità di applicazione di cui al secondo, terzo e quinto comma della citata tariffa II, nonchè il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo e delle spese eventuali per trasporto di strumenti ed apparecchiature. Se nella stessa giornata il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare per i rimborsi di cui al comma precedente sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

Tariffa I

Operazioni e prove dei laboratori tecnologici

1. Prove meccaniche.

Preparazione provetta per prova di trazione, scorrimento e durezza su saggi cementati	L.	10.000
Preparazione provetta per prova di piegamento, schiacciamento, allargamento, bordatura, resilienza, flessione e durezza	»	5.000
Preparazione provini (in numero di 7) per prove « drop-weight »	»	50.000
Preparazione provino per prova di microdurezza	»	15.000
Esecuzione dell'intaglio su provetta di resilienza già confezionata	»	2.000
Prove di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e/o strizione	»	5.000
Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione del limite di deformazione permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e/o strizione	»	10.000
fornitura diagramma	»	10.000
Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a —190°C e fino a 800°C):		
con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e/o strizione	»	25.000
con determinazione limite deformazione permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e/o strizione	»	35.000
fornitura diagramma	»	10.000
Prova di scorrimento su placcatura	»	5.000
Prova di piegamento o schiacciamento o allargamento o bordatura	»	3.000
Prova di resilienza a temperatura ambiente . .	»	3.000
Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente	»	5.000

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:

per le prime tre impronte sullo stesso saggio L. 5.000
per ogni impronta in più sullo stesso saggio » 2.000

Prova di microdurezza:

per la prima impronta » 10.000
per ogni impronta oltre la prima sullo stesso provino » 5.000
per ogni micrografia » 10.000
per ogni copia in più » 2.000

Prova di flessione » 5.000

Prova di resistenza all'urto per caduta di peso, per ogni livello di caduta » 3.000

Prova «drop-weight» » 35.000

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Preparazione campione per esame microscopico » 15.000

Preparazione campione per esame macroscopico e tiografico » 10.000

Preparazione campione per la determinazione della grossezza del grano austenitico in acciai al carbonio (UNI 3245) » 50.000

Esame microscopico:

senza esecuzione fotografica » 10.000
con esecuzione fotografica (una copia) » 15.000
per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione » 10.000
per ogni copia di micrografia oltre la prima » 2.000

Esame macroscopico:

senza fotografia » 5.000
per ogni lastra fotografica (una copia) » 5.000
per ogni copia di fotografia in più » 2.000

Determinazione del grano austenitico in acciaio al carbonio (UNI 3245) » 10.000

Esame tiografico (Impronta Baumann) » 5.000

Trattamenti termici:

per ogni ora o frazione » 10.000
fornitura diagramma » 20.000

3. Operazioni di taratura.

Taratura macchine per prova di trazione, di resilienza durometri » 50.000

Taratura di manometri per ogni punto » 2.000

4. Esami radiografici eseguiti presso il laboratorio.

Per ogni radiografia, osservazione e descrizione » 25.000

5. Per:

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti,
rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati con l'impiego di apparecchiature estensimetriche,
prove idrauliche o pneumatiche,

eseguiti presso il laboratorio:

si applica il contributo orario previsto dalla tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo e senza applicare la maggiorazione prevista dal quarto comma della predetta tariffa;

eseguiti presso terzi:

si applicano i contributi orari ed i rimborsi stabiliti nel terzo e quarto comma della premessa alla presente tabella.

6. Importo minimo per il rilascio di un certificato, comprendente anche una sola prova » 20.000

Tariffa II

Operazioni dei laboratori chimici

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione L. 5.000
Umidità » 15.000
Ceneri » 15.000
Materie volatili » 15.000
Zolfo totale » 15.000
Zolfo combustibile » 15.000
Carbonio » 15.000
Idrogeno » 15.000
Potere calorifero Mahler, superiore L. 15.000
Potere calorifico Mahler, inferiore, con determinazione del potere calorifico superiore del carbonio e dell'idrogeno » 40.000
Azoto » 15.000
Granulometria per ogni crivello o setaccio » 5.000
Indice di libero rigonfiamento » 5.000
Fusibilità delle ceneri, con ripresa fotografica » 30.000
Determinazione, con preparazione del campione, di umidità, ceneri, materie volatili, zolfo totale e potere calorifico Mahler superiore » 70.000
Determinazione, con preparazione del campione, di umidità, ceneri, materie volatili, zolfo totale, potere calorifico Mahler superiore, carbonio, idrogeno e potere calorifico Mahler inferiore » 100.000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro) » 5.000
Acqua » 5.000
Sostanze estranee » 5.000
Viscosità Engler ad una data temperatura » 10.000
Viscosità cinematica ad una data temperatura » 10.000
Punto di infiammabilità » 10.000
Acidità organica » 5.000
Acidità minerale » 5.000
Alcalinità » 10.000
Punto di scorrimento » 5.000
Ceneri » 15.000
Zolfo totale » 15.000
Carbonio » 15.000
Idrogeno » 15.000
Residuo carbonioso Conradson » 15.000
Potere calorifico Mahler superiore » 15.000
Potere calorifico Mahler inferiore, con determinazione del potere calorifico superiore, del carbonio e dell'idrogeno » 40.000
Distillazione » 15.000
Asfalto duro » 15.000
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti » 15.000
Punto di anilina » 15.000
Indice Diesel » 15.000
Determinazione di acqua, peso specifico, viscosità, zolfo totale e potere calorifico Mahler superiore » 45.000
Determinazione di acqua, peso specifico, viscosità, zolfo totale, potere calorifico Mahler superiore, carbonio, idrogeno e potere calorifico Mahler inferiore » 85.000

3. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione gascromatografica di: metano, ossigeno, azoto, anidride carbonica, ossido di carbonio, etilene e idrocarburi superiori come etano » 100.000

Analisi comprendente le determinazioni sopra elencate più peso specifico e poteri calorifici superiore e inferiore » 150.000

4. Analisi inquinanti atmosferici.

Determinazione ponderale del contenuto, in camino, di particelle solide nei fumi emessi dagli impianti termici » 10.000

Determinazione strumentale, in camino, dell'ossido di carbonio nei fumi emessi dagli impianti termici » 10.000

Determinazione del contenuto, in camino, dei composti dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici » 10.000

Determinazione del contenuto, in atmosfera, di:

polveri inerti sospese » 20.000
ossido di carbonio » 20.000
ossidi di azoto » 20.000
ossidi di zolfo, solfuro di idrogeno, zolfo totale » 20.000
sostanze organiche totali, espresse come esano » 20.000
cloro » 20.000
acido cloridrico » 20.000
composti dello zolfo » 20.000
composti del fluoro » 20.000
composti del piombo » 20.000
silice libera cristallina » 30.000

5. Analisi acque industriali.

Analisi con determinazioni di:

sostanze sospese	L.	5.000
solidi totali disciolti	»	5.000
residuo fisso a 150 e 180°C	»	10.000

Durezza:

totale	»	5.000
permanente	»	10.000
temporanea	»	5.000
da calcio	»	5.000
da magnesio	»	5.000
Alcalinità totale fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	5.000
Calce	»	5.000
Magnesia	»	5.000
Silice	»	10.000
Solfati	»	5.000
Cloruri	»	5.000
Fosfati	»	5.000
Ferro	»	10.000
Allumina	»	10.000
Ossigeno	»	10.000

Anidride carbonica:

libera	»	5.000
semicombinata	»	5.000
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	5.000
pH	»	5.000
Conducibilità	»	5.000
Determinazione qualitativa di: nitrati, ferro, allumina, ammoniaca	»	10.000

6. Analisi incrostazioni.

Preparazione del campione	»	10.000
Umidità	»	10.000
Perdita alla calcinazione	»	10.000
Silice	»	10.000
Ferro	»	15.000
Allumina	»	20.000
Calcio	»	25.000
Magnesio	»	30.000
Cloruri	»	35.000
Determinazione, con preparazione del campione, di ferro, allumina, calcio, magnesia e cloruri	»	100.000
Solfati	»	20.000
Fosfati	»	20.000
Carbonati	»	20.000
Rame	»	20.000

7. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione	»	10.000
Umidità	»	10.000
Perdita alla calcinazione	»	10.000
Silice	»	10.000
Ferro	»	15.000
Allumina	»	20.000
Calce	»	25.000
Magnesia	»	30.000
Determinazione, con preparazione del campione, di ferro, allumina, calcio e magnesia	»	60.000
Punto di rammollimento, con ripresa fotografica	»	20.000
Titanio	»	15.000

8. Analisi acciai e ghise.

Preparazione del campione	»	10.000
Carbonio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Silicio	»	20.000
Fosforo	»	20.000
Zolfo	»	20.000
Cromo	»	20.000
Molibdeno	»	20.000
Nikel	»	20.000
Azoto	»	50.000
Vanadio	L.	20.000
Rame	»	20.000
Cobalto	»	20.000
Titanio	»	20.000
Niobio	»	20.000
Tantalio	»	20.000

9. Analisi leghe di alluminio.

Preparazione del campione	»	10.000
Rame	»	20.000
Ferro	»	20.000
Silicio	»	20.000
Magnesio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Zinco	»	20.000
Titanio	»	20.000
Nikel	»	20.000
Cromo	»	20.000
Zirconio	»	20.000

10. Analisi leghe di rame.

Preparazione del campione	»	10.000
Rame	»	20.000
Zinco	»	20.000
Alluminio	»	20.000
Nikel	»	20.000
Ferro	»	20.000
Silicio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Stagno	»	20.000
Fosforo	»	20.000
Arsenico	»	20.000
Bismuto	»	20.000
Piombo	»	20.000
Zolfo	»	20.000
Carbonio	»	20.000

11. Analisi leghe di nikel.

Preparazione del campione	»	10.000
Nikel	»	20.000
Cobalto	»	20.000
Rame	»	20.000
Cromo	»	20.000
Ferro	»	20.000
Molibdeno	»	20.000
Alluminio	»	20.000
Carbonio	»	20.000
Silicio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Zolfo	»	20.000
Titanio	»	20.000
Wolframio	»	20.000
Fosforo	»	20.000
Vanadio	»	20.000
Boro	»	20.000

Prova di corrosione:

su acciaio austenitico in soluzione di solfato di rame bollente	»	100.000
su acciaio inossidabile in acido nitrico bollente	»	100.000
su lega di alluminio in soluzione salina ossidante, compresa la preparazione del provino e l'esame metallografico:		
senza esecuzione fotografica	»	30.000
con esecuzione fotografica	»	35.000
sotto tensione meccanica su lega di alluminio in soluzione aggressiva, compresa la preparazione del provino	»	100.000

12. Importo minimo per il rilascio di un certificato di analisi, comprendente anche una sola determinazione	»	20.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

Generatori di vapore
(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	SCAGLIONI	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
		Iscrizione	Costruzione	1° o nuovo impianto e straordinarie	Quota annua
Superf riscald fino a 300 m²	fino a 1 m² e macchine da caffè	12.900	14.500	17.500	8.400
	oltre 1 fino a 14 m²	28.000	32.000	34.300	18.400
	» 14 » 51 »	37.300	42.300	44.500	24.300
	» 51 » 113 »	43.900	50.900	53.300	29.300
	» 113 » 197 »	50.200	59.400	62.500	34.400
	» 197 » 300 »	56.800	69.100	73.800	40.400
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	56.800	69.100	73.800	40.400
	oltre 12 » 22 »	64.200	81.400	88.700	48.300
	» 22 » 37 »	73.100	97.600	108.800	58.600
	» 37 » 60 »	84.900	120.200	137.600	73.300
	» 60 » 90 »	99.200	148.200	173.900	91.700
	» 90 » 132 »	118.100	186.500	223.600	116.700
	» 132 » 186 »	141.700	234.700	286.700	148.400
	» 186 » 255 »	171.200	295.500	366.400	188.500
	» 255 » 342 »	207.700	371.400	466.400	238.600
	» 342 » 448 »	251.600	463.400	587.500	299.300
	» 448 » 579 »	305.900	576.700	736.900	374.100
	» 579 » 735 »	369.700	711.200	914.300	463.000
	» 735 » 921 »	445.700	871.200	1.125.500	568.700
	» 921 » 1.141 »	535.400	1.060.000	1.375.000	693.600
	» 1.141 » 1.397 »	639.000	1.279.500	1.665.000	838.700
	oltre 1.397 »	759.700	1.534.700	2.002.300	1.007.500

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Recipienti a pressione di vapore o di gas
(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)

SCAGLIONI (in litri-atmosfere)	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
	Iscrizione	Costruzione	1° o nuovo impianto e straordinarie	Quota annua
fino a 1.000	12.900	7.400	12.800	4.200
oltre 1.000 » 8.000	16.900	10.200	16.300	5.700
» 8.000 » 27.000	20.700	12.600	20.100	6.800
» 27.000 » 64.000	24.400	15.800	25.200	8.100
» 64.000 » 125.000	29.500	20.400	32.700	9.700
» 125.000 » 216.000	35.800	26.700	43.400	11.800
» 216.000 » 343.000	44.600	35.000	57.800	14.600
» 343.000 » 512.000	55.300	46.000	76.700	18.300
» 512.000 » 729.000	69.400	59.900	100.800	22.800
» 729.000 » 1.000.000	86.300	77.100	130.800	28.300
» 1.000.000 » 1.331.000	107.000	98.000	167.100	35.100
» 1.331.000 » 1.728.000	131.700	123.000	210.700	43.200
» 1.728.000 » 2.197.000	160.500	152.400	262.100	52.700
» 2.197.000 » 2.744.000	194.000	186.700	321.900	63.700
» 2.744.000 » 3.375.000	232.800	226.300	390.900	76.400
» 3.375.000 » 4.096.000	277.100	271.300	469.600	90.900
» 4.096.000 » 4.913.000	326.900	322.300	558.700	107.200
» 4.913.000 » 5.832.000	383.000	379.800	659.000	125.600
oltre 5.832.000	445.700	443.800	771.000	146.200

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri × atmosfere — abbreviazione : l.at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).
Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.
Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, questa ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(784)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Siogo - Salone italiano dell'oreficeria, gioielleria e orologeria », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Siogo - Salone italiano dell'oreficeria, gioielleria e orologeria », che avrà luogo a Napoli dal 28 maggio al 3 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(876)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 marzo e dal 30 settembre al 2 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(874)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surrepan » della ditta Limas S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4468/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 luglio 1957, con il quale venne registrata al n. 12693/A la categoria gocce della specialità medicinale e denominata Surrepan a nome della ditta Limas S.p.a., con sede in Milano, via Bacchiglione, 16, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto corticosurrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce della specialità medicinale denominata Surrepan, registrata al n. 12693/A in data 23 luglio 1957 a nome della ditta Limas S.p.a. di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Ponzano Magra della ditta Sicerligure Vaccari S.p.a. Eta-Geri, in La Spezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a., con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra e Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Considerato che la S.p.a. Sicerligure Vaccari ha, con decorrenza 1° novembre 1974, affidato la gestione dello stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia) alla Nuova Ceramica Ligure Vaccari S.p.a.;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 1° settembre 1973, 22 novembre 1973, 25 marzo 1974, 30 maggio 1974 e 24 agosto 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, relativamente allo stabilimento di Ponzano Magra;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia) della S.p.a. Sicerligure Vaccari, la cui gestione è stata affidata alla S.p.a. Nuova Ceramica Ligure Vaccari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, con effetto dal 1° dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 ottobre 1974 e 31 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1017)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada comunale in provincia di Pesaro e di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 16 luglio 1973, n. 404, con la quale l'amministrazione provinciale di Pesaro ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada comunale « di Isola di Fossara » dalla provinciale Avellana, in località Castelluccio (provincia di Pesaro) ad Isola di Fossara, frazione del comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), dell'estesa di km 6 + 900;

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1974, n. 103, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha proposto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali della strada anzidetta;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola interessante le anzidette provincie può essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale nelle provincie di Pesaro e Perugia la strada comunale « di Isola di Fossara » dalla provinciale Avellana, in località Castelluccio ad Isola di Fossara in comune di Scheggia e Pascelupo della lunghezza complessiva di km 6 + 900, di cui km 2 + 200 in provincia di Pesaro e km 4 + 700 in provincia di Perugia (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dagli enti cedenti ai cessionari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1021)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Porcia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Porcia (Pordenone), con effetto dal 28 maggio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Porcia (Pordenone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gary Couey, vice console degli U.S.A. a Milano.

(713)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bernardino Cardano, console generale onorario della Costa d'Avorio a Milano.

(714)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Castelli, console onorario della Giordania a Milano.

(715)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mestre

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 646, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno annesso al Forte Mezzacapo, sito in comune di Mestre (Venezia), distinto nel catasto di tale comune al foglio 7, pc. 356, della superficie complessiva di a. 12.09.

(760)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Milano

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 647, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del poligono sito in comune di Milano, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 170 con le particelle numeri 45 (mq 6660), 44/2 (categoria A/4), 44 (mq 4440), 43 (mq 430), 41/b (mq 38770), della superficie di mq 40300 complessivi.

(763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	642,10	642,10	642,50	642,10	644,50	642,10	642 —	642,10	642,10	642 —
Dollaro canadese	640,55	640,55	640 —	640,55	647,70	640,50	640,25	640,55	640,55	640,50
Franco svizzero	256,13	256,13	256,30	256,13	255,40	256,10	256,05	256,13	256,13	256,10
Corona danese	115,08	115,08	115,20	115,08	114,43	115,05	115,10	115,08	115,08	115,05
Corona norvegese	127,15	127,15	127,20	127,15	126,80	127,10	127,23	127,15	127,15	127,15
Corona svedese	160,15	160,15	160,10	160,15	150,75	160,15	160,05	160,15	160,15	160,10
Fiorino olandese	264,25	264,25	264 —	264,25	262,90	264,20	264,37	264,25	264,25	264,20
Franco belga	18,3370	18,3370	18,37	18,3370	18,24	18,32	18,33	18,3370	18,33	18,30
Franco francese	148,40	148,40	148,55	148,40	147,98	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
Lira sterlina	1530,30	1530,30	1533 —	1530,30	1526,65	1530,20	1530 —	1530,30	1530,30	1530,30
Marco germanico	273,65	273,65	273,30	273,65	272,34	273,60	273,30	273,65	273,65	273,65
Scellino austriaco	38,5475	38,5475	38,60	38,5475	38,40	38,55	38,52	38,5475	38,54	38,50
Escudo portoghese	26,29	26,29	26,28	26,29	26,29	26,28	26,31	26,29	26,29	26,29
Peseta spagnola	11,3870	11,3870	11,43	11,3870	11,45	11,38	11,39	11,3870	11,38	11,38
Yen giapponese	2,20	2,20	2,19	2,20	2,179	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 12 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,900
» 5 % (Ricostruzione)	91,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
» 5 % (Città di Trieste)	88,100
» 5 % (Beni esteri)	87,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,475
» 5,50 % » » 1968-83	81,225
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,375
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,675
» poliennali 7 % 1978	95,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	642,05
Dollaro canadese	640,40
Franco svizzero	256,09
Corona danese	115,09
Corona norvegese	127,19
Corona svedese	160,10
Fiorino olandese	264,31
Franco belga	18,333
Franco francese	148,40
Lira sterlina	1530,15
Marco germanico	273,575
Scellino austriaco	38,534
Escudo portoghese	26,30
Peseta spagnola	11,388
Yen giapponese	2,20

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 281, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 13 aprile 1967 dalla prof.ssa Aurora Antonini avverso la revoca della supplenza con nota n. 12 del 12 marzo 1966 del preside dell'Istituto magistrale di Avezzano.

(1120)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 202, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 16 settembre 1972 dai dottori Grasso Vittorio e D'Agostino Gaetano per i figli Concetta ed Antonio avverso il giudizio di non maturità per l'anno scolastico 1971-72.

(1117)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 282, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 12 gennnaio 1967 dalla prof.ssa Cillo Giorgione Carmela, per l'annullamento del provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 1° ottobre 1966, n. 1658, che negava l'inclusione della ricorrente nell'elenco dei professori stabili della provincia di Avellino, e per l'annullamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1960.

(1114)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 203, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 22 novembre 1972 dal sig. Valerio Luigi per conto della figlia Passinetti Paola avverso il giudizio negativo di maturità espresso dalla commissione di esame V costituita presso l'Istituto magistrale « Virgilio » di Milano per l'anno scolastico 1971-72.

(1116)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° settembre 1974 al 31 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica, Kenya dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2227/74 e n. 2458/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 31-10-1974	dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 31-10-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.01-915	II. altra	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-L	11.01-995	Farine altre	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	Paesi terzi dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	Paesi terzi dal 28-10-1974 al 31-10-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	SAMA, PTOM, ... dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	SAMA, PTOM, ... dal 28-10-1974 al 31-10-1974
11.02 (segue)		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	701,68	400,50	416,50	301,18	zero	zero
	11.02-070	III. di orzo	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
		V. di granturco:						
		a aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-117	b. altri	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-130	VI di riso	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-193	IX. di sorgo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-195	X. altri	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata . . .	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	422,93	200,25	208,25	222,68	zero	zero
	11.02-403	c. di granturco	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-404	d. di sorgo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-405	e. altri	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I di frumento	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	467,78	200,25	208,25	267,53	zero	zero
	11.02-530	III di orzo	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-572	V. di granturco	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-573	VI. di grano saraceno . . .	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	Paesi terzi dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	Paesi terzi dal 28-10-1974 al 31-10-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 31-10-1974
11.02 (*segue*)	11.02-575	VIII. di sorgo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-576	IX. altri	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	370,86	200,25	208,25	170,61	zero	zero
	11.02-640	III di orzo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-682	VI. di grano saraceno	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-684	VIII. di sorgo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-685	IX. altri	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	701,68	400,50	416,50	301,18	zero	zero
	11.02-891	c. di granturco	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-892	d. di sorgo	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	701,68	400,50	416,50	301,18	zero	zero
	11.02-942	III di orzo	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-945	VI. di riso	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno . . .	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-948	IX. di sorgo	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-949	X. altri	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	Paesi terzi dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	Paesi terzi dal 28-10-1974 al 31-10-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	SAMA, PTOM, ... dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	SAMA, PTOM, ... dal 28-10-1974 al 31-10-1974
11.02 (*segue*)		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	400,50	400,50	416,50	zero	zero	zero
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	200,25	200,25	208,25	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.361,70	1.361,70	1.416,10	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.361,70	1.361,70	1.416,10	zero	zero	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	720,90	720,90	749,70	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	720,90	720,90	749,70	zero	zero	zero
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	720,90 (3)	720,90 (3)	749,70 (4)	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	720,90	720,90	749,70	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	720,90 (3)	720,90 (3)	749,70 (4)	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.361,70	1.361,70	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	2.042,55	2.042,55	2.124,15	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.361,70	1.361,70	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.361,70	1.361,70	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.361,70	1.361,70	1.416,10	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	12.015,00	12.015,00	12.495,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	12.015,00	12.015,00	12.495,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. Glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco 99% o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.408,00	6.408,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	4.405,50	4.405,50	4.581,50	zero	zero	zero
		II altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.408,00	6.408,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	4.405,50	4.405,50	4.581,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	Paesi terzi dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	Paesi terzi dal 28-10-1974 al 31-10-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1974 al 30-9-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-10-1974 al 27-10-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 28-10-1974 al 31-10-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.408,00	6.408,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	4.405,50	4.405,50	4.581,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-117	2. non nominati	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-135	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . . .	12.015,00	12.015,00	12.495,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 360,45 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).
(4) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 374,85 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a retrocedere un terreno all'amministrazione comunale di S. Stefano di Camastra.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1974, n. 500.1.E.V./846, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a retrocedere all'amministrazione comunale di S. Stefano di Camastra (Messina), un terreno sito nello stesso comune, della superficie di mq 1275, distinto in catasto all'art. 329, part. n. 1104, mappa 2, confinante ad ovest con la stradella attigua alla casa della regione, ad est con la stradella attigua alle case ESCAL, a nord e a sud con la strada nazionale n. 113.

Il terreno era stato donato all'O.N.M.I. dalla stessa amministrazione comunale di S. Stefano di Camastra a condizione che l'ente provvedesse alla costruzione della locale casa della madre e del bambino.

(795)

Modificazioni allo statuto della scuola convitto professionale « S. Cuore » per infermiere con annessa scuola per assistenti sanitarie visitatrici dell'Università degli studi di Bari.

Con decreto 20 novembre 1974, n. 900.6/II.9/1/6, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono approvate le modificazioni allo statuto della scuola convitto professionale « S. Cuore » per infermiere con annessa scuola per assistenti sanitarie visitatrici dell'Università degli studi di Bari.

(796)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 novembre 1974, concernente la nomina del presidente e di un membro effettivo del collegio sindacale del Consorzio del bergamotto, in Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 19 dicembre 1974, all'art. 1, in luogo di: « per. agr. Antonino *Pizzottina* », leggasi « per. agr. Antonino *Pirrottina* ».

(718)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di L'Aquila

Con deliberazione 25 luglio 1974, n. 3281, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle opposizioni raccolte sotto le lettere *A, B, C, D, E, F,* nei limiti in cui non sono state spontaneamente recepite dall'amministrazione del comune di L'Aquila, per i motivi espressi nel contesto delle considerazioni che precedono il deliberato del suddetto atto e dell'allegato parere del C.R.T.A., ha espresso invece parere sfavorevole all'approvazione delle varianti al piano di fabbricazione relative: alla sostituzione dell'art. 19-*bis* delle norme tecniche di attuazione di detto piano di fabbricazione; all'inserimento nelle stesse degli articoli 6-*bis*, 19/IV-19/V-19/VI-19/VII-19/VIII-19/IX-19/X-19/XI; alle varianti di destinazione e di tipologie introdotte nelle tavole 7/1, 9/3 e 1/3; ha espresso parere favorevole alle osservazioni, suggerimenti e stralci proposti dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie. In modo particolare, le zone proposte per lo stralcio dovranno essere rinviate a nuovo studio, previa approvazione del piano regolatore generale; ha espresso infine parere positivo all'approvazione delle altre parti del piano per l'edilizia economica e popolare con lo stralcio del paragrafo *f)* dell'art. 8 delle norme tecniche di attuazione.

(1137)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cerisano

Con decreto del presidente della regione Calabria 14 gennaio 1975, n. 69, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 365, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cerisano (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 9 del 25 gennaio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto; della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(721)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Chiusano S. Domenico

Con decreto del presidente della regione 17 gennaio 1975, n. 14, sulla base della deliberazione di giunta regionale 29 ottobre 1974, n. 5919, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Chiusano S. Domenico (Avellino), adottato senza opposizioni con deliberazione di G.M. 29 dicembre 1973, n. 179, ratificata dalla consiliare 1° marzo 1974, n. 5, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(995)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Acquapendente

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 29 ottobre 1974, n. 3948, vistata dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 21 novembre 1974, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi a carattere artigianale in località « Ponte di Paglia », nel comune di Acquapendente (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(904)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Gimignano

Con deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1974, n. 12743, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di San Gimignano (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(858)

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'approvazione del piano di zona del comune di Montepulciano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 13 luglio 1974, pag. 4709, deve essere rettificato nel senso che sia nel sommario che nel titolo e nel testo del comunicato la parola « *Montepulciano* » deve intendersi sostituita con la parola « *Monticiano* ».

(859)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda musicale della Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79;

Considerato che il precedente concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, bandito con decreto ministeriale 29 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 176 del 6 luglio 1974, è andato deserto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in un altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1974. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo; nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove pratiche non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero trasmesse dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, debbono trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informarne l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 4.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso cui al primo comma del precedente art. 3:

a) diploma di strumentazione per banda di cui al precedente art. 2, lettera *a*), in originale o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) tutti quei documenti ritenuti dai candidati utili per comprovare la cultura e perizia artistica;

c) ogni altro titolo ritenuto dai candidati utile ai fini della compilazione della graduatoria e di cui i candidati stessi siano eventualmente in possesso;

d) documenti per comprovare l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione giudicatrice che sarà composta da:

un generale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (presidente);

due insegnanti di conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati di composizione e strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa aeronautica avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

Art. 6.

Le due prove pratiche di direzione di banda avranno luogo a Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, caserma Cavour, via Lepanto n. 4 *alle ore* 8 *dei giorni* 8 *e* 9 *aprile* 1975.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le suddette prove nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali) e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo e sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'invio della documentazione al Ministero, debbono trasmetterla direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare, per mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Comprovato, a termine del precedente art. 8, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

I concorrenti classificati oltre al 1° posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero però, in caso di rinuncia da parte del vincitore, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 11.

Il maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente stabilita in anni 2, anni 6, anni 8 ed anni 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 163

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . distretto militare di . . . . residente a . . . . (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, ad un posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso il conservatorio di . . . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . .,

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . . .

Allego i seguenti documenti:

. . . .
. . . .
. . . .

. . li, . .
(data)

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda copia, in bollo del foglio matricolare, se già arruolato dal consiglio di leva, o certificato di esito di leva, se non ancora arruolato, rivedibile o riformato.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1002)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 del 31 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento di diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimeno del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui s'allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede tra quelle indicate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica ed intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera A);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 28° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati, per i cittadini residenti all'estero, di giorni venti e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta, rispettivamente per i documenti di precedenza e di preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con osservanza dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

prova scritta: svolgimento di un tema di cultura generale;

prova pratica: saggio di dattilografia;

colloquio su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà il giorno 27 giugno 1975, *alle ore otto ed avrà luogo presso le seguenti sedi*:

Ancona: presso l'aula magna Angelini, facoltà di medicina, via Grotta Pesatora;

Bari: presso il villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna:

a) presso l'intendenza di finanza, piazza Malpighi, 19, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso la facoltà di ingegneria viale Risorgimento n. 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Cagliari:

a) presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer, 29, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso la scuola magistrale « Tommaseo », via Tempio n. 15, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Caltanissetta: presso l'istituto tecnico commerciale « Mario Rapisardi », viale Regina Margherita, 27;

Campobasso: presso la scuola media statale « F. Dovidio », via Gorizia;

Catania: presso la scuola elementare « F. Corridoni », via Maratona, 2, piazza Spedini;

Catanzaro:

a) presso la scuola media « Chimirri », via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso la scuola media « Mazzini », via Maddalena, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Firenze:

a) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso il centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Foggia:

a) presso il palazzo degli uffici statali per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E;

b) presso la palestra della scuola media « De Santis », piazza Fratelli Bandiera, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Genova: presso la fiera internazionale, padiglione B/2, piazza Kennedy;

L'Aquila: presso l'università degli studi, facoltà di ingegneria, località Roio;

Messina: presso l'istituto scolastico « Francesco Crispi », via Monsignor D'Arrigo, già Ventiquattro Maggio, isolato 401;

Milano: presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, via Santa Agnese n. 2;

Napoli:

a) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A e B;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C e D;

c) presso l'istituto tecnico industriale « A. Righi » viale Kennedy, 421, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N;

d) presso l'istituto professionale « Salvator Rosa », piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo: presso la fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20;

Roma:

a) presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso l'aula magna dell'Antonianum, viale Manzoni, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M;

c) presso l'aula magna della pontificia università di San Tommaso, largo Angelicum n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R;

d) presso la scuola centrale tributaria, via Maresciallo Caviglia, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Salerno: presso la palestra coperta dell'istituto professionale di stato « Fratelli Rucci », via Cosimo Vestuti, Torione Alto;

Taranto: presso la scuola allievi operai Arsenale Marina M. con ingresso dalla porta principale in via Di Palma;

Torino: presso il politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24;

Trapani: presso la caserma « Giannettino » 60° reggimento fanteria Calabria, prolungamento via Fardella;

Udine: presso l'intendenza di finanza, via Gorghi, 18;

Venezia:

a) presso la sala esami dell'intendenza di finanza Santangelo 3538, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso la sala esami residenza palazzo Sceriman lista di Spagna, 168 Cannaregio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'Amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esami diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali risultino non sufficientemente capienti e per particolari motivi nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essi inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non s'intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sarà loro corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1975
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 136

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . e residente in . . . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di . . . . . .

. . . . . . li . . . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1003)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974, registro n. 2 Turismo, foglio n. 182, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

De Silva dott. Mario, primo dirigente.

Membri:

Caleffi dott.ssa Carmela nata Arturo, primo dirigente;
Liggeri dott. Mario, direttore di sezione;
Sereno dott. Antonio, direttore di sezione;
Ventura dott. Francesco, direttore di sezione.

Svolgerà le funzioni di segretario il direttore di sezione Lodi dott. Pierluigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Turismo, foglio n.* 38

(680)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1974-75.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, numeri 44 e 45 del 31 ottobre e del 7 novembre 1974, sono state pubblicate le relazioni e le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi con decreto ministeriale 22 aprile 1974 per l'anno scolastico 1974-75 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 dell'8 maggio 1974.

(968)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti il decreto n. 51/501 - Reg. decr. n. 374, in data 2 aprile 1973, con il quale venne indetto il concorso a posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Torino alla data del 30 novembre 1972, e successive modifiche previste con decreti numero 51/1331 - Reg. decr. n. 1024 e n. 51/1286 - Reg. decr. n. 3085, rispettivamente in data 24 luglio 1973 e 10 settembre 1974;

Visto il decreto n. 51/1428 - Reg. decr. n. 53 del 14 gennaio 1975, con il quale il dott. Giuseppe Pesando, titolare della condotta medica del comune di Ivrea, viene nominato componente la commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del presidente della giunta regionale e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 51/501 - Reg. decr. n. 374 in data 2 aprile 1973 per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972, è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, vice prefetto vicario comandato alla regione Piemonte.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;
Battisti dott. Sergio, vice prefetto della prefettura di Torino;
Ceresa prof. dott. Francesco, docente in patologia medica;
Ferrando prof. dott. Mario, primario ospedaliero;
Pesando dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero della sanità trasferito alla regione Piemonte.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Torino, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 14 gennaio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(742)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **41**.

Variazione n. 9 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 7 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. **42**.

Modifiche legge regionale 19 ottobre 1975, n. 25, per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane di produzione e servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 7 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« Per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge e la data dell'11 febbraio 1974 le imprese artigiane di cui al precedente art. 1 possono ottenere la concessione dei contributi sulla base delle fatture di acquisto dei macchinari o delle attrezzature, purchè gli stessi abbiano conseguito le finalità di cui all'art. 5, e ferme restando le altre condizioni stabilite dalla legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 30 dicembre 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1975, n. **1**.

Norme per la concessione di contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento di edifici destinati a servizi sanitari e sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 7 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare un programma di interventi rivolto a dotare il territorio della Regione di edifici destinati ai servizi sanitari e sociali, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato a concedere in favore delle unità locali dei servizi sanitari e sociali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, in favore dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei loro consorzi, contributi costanti annui per 35 anni nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

Art. 2.

I benefici di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per interventi di ampliamento e di miglioramento di edifici già esistenti o per il completamento dei lavori di costruzione dei medesimi che abbiano già fruito di contributi pubblici ma che risultino in condizioni di inagibilità o ridotta efficienza per mancanza di ulteriori finanziamenti.

Gli stessi benefici possono essere concessi per il completamento dei lavori di costruzione degli asili-nido che abbiano già fruito del contributo di cui alla legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ed alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 6.

Art. 3.

Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici che abbiano già fruito di contributi pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici di cui all'art. 1 possono essere concessi in via transitoria, fino all'istituzione dell'U.L.S.S.S., anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 13 luglio 1890, n. 6972, e successive sue modificazioni.

Art. 4.

Nell'importo complessivo della spesa, riconosciuta necessaria per ciascun edificio, possono essere compresi anche gli arredamenti e le attrezzature occorrenti per il funzionamento dei servizi, in misura non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera.

Art. 5.

Il programma degli interventi è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

La giunta regionale stabilisce il termine perentorio entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi.

Art. 6.

Gli enti che beneficiano dei contributi ai sensi della presente legge, per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

Art. 7.

Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 9.

Fino a che la materia non sarà organicamente disciplinata con la legge regionale, si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge, le disposizioni delle vigenti leggi dello Stato.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi da erogare ai sensi della presente legge è autorizzato nell'anno finanziario 1974 il limite di impegno di L. 300.000.000 da imputarsi al cap. 580 (di nuova istituzione) «Contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di edifici destinati a servizi sanitari e sociali ».

Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sullo stesso capitolo o su quello corrispondente, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 2008.

Art. 11.

Alla spesa di L. 300.000.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 720 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Art. 12.

Nello stato, di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 580 (*di nuova istituzione*) - categoria economica - trasferimenti - titolo II - sezione IV. — Contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di edifici destinati a servizi sanitari e sociali . . . . . . L. 300.000.000

In diminuzione:

Cap. 720. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 3 gennaio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1975, n. 2.

Variazione n. 10 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 7 *gennaio* 1975)

(267)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750440)